



Proposta	n. PDEL-2024-116 del 22/10/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-112 del 29/10/2024
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di tirocini curriculari.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Sandon Gabriella

Questo giorno *29/10/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

#### VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 44/1995, in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la L.R. 29 luglio 2016, n. 13 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, in particolare l'art. 9 “Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015” che attribuisce ad Arpae l'esercizio delle funzioni relative alla gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla L.R. n. 27/2009 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale;
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2018”, in particolare l'art. 40 “Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995”;

#### VISTA INOLTRE:

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;

#### RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa tra Arpae Emilia-Romagna e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con D.D.G. n. 68 del 2/07/2020, finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione per favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;

#### CONSIDERATO:

- che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Arpae Emilia-Romagna convengono sulla importanza di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di arricchire e perfezionare le conoscenze e competenze acquisite e di

- agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che Arpae Emilia-Romagna è un polo di riferimento per l'esecuzione e l'effettuazione di tirocini curriculari e formativi;
  - che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari;

**RILEVATO:**

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Arpae hanno predisposto uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari;

**SPECIFICATO:**

- che il tirocinio ha natura formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro, perseguendo esclusivamente obiettivi didattici sulla base di quanto appreso dal discente nel percorso di studi;
- che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi delle Parti sono specificati nello schema di Convenzione allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;
- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza;

**RITENUTO:**

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

**DATO ATTO:**

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto

1990 n.241, la Dott.ssa Gabriella Sandon della Direzione Amministrativa;

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari;
2. di dare atto che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi della parti sono specificati nello schema di Convenzione allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;
3. che la Convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

*Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione  
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di  
Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del  
26/10/2015*

Convenzione n 119343

### **CONVENZIONE DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI**

**L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di SCIENZE della VITA,**  
con sede in Modena, Via Campi 287, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel  
proseguo del presente atto denominata “soggetto promotore”, rappresentata da Prof.ssa  
Lorena Rebecchi, nato a Carpi (MO) il 20/04/1962,

**E**

ARPAE EMILIA-ROMAGNA con sede legale in PO 5, BOLOGNA (BO) - 40139, codice fiscale e  
partita IVA n. IT04290860370, nel proseguo del presente atto denominata “*Soggetto  
Ospitante*” rappresentata da GIUSEPPE BORTONE, codice fiscale BRTGPP59P23L049W, nato a  
TARANTO (TA) il 23/09/1959, in qualità di Direttore generale,

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del  
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi  
formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le  
Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti

ai propri Corsi di Studio;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. La presente Convenzione è valida per l'attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di studio UNIMORE.

### **Articolo 2**

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

### **Articolo 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

#### **Articolo 4**

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

#### **Articolo 5**

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

#### **Articolo 6**

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Dipartimento di Economia Marco Biagi, questi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno definite direttamente col Dipartimento interessato.

#### **Articolo 7**

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.

15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

#### **Articolo 8**

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

#### **Articolo 9**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

#### **Articolo 10**

La presente convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata o caricamento della stessa firmata digitalmente sull'applicativo

"Piattaforma Tirocini". La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal soggetto promotore ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

....., lì .....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di SCIENZE della VITA

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Lorena Rebecchi)

.....

Per accettazione: ....., lì .....

IL SOGGETTO OSPITANTE

(Dott. Giuseppe Bortone)

.....